

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

Il Giudice di pace di Firenze , nella persona dell'avv. [REDACTED] ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nel procedimento iscritto al n. [REDACTED] del R.G. tra [REDACTED] - rapp.ta e difesa da avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze [REDACTED]

**ATTORE**

contro

[REDACTED] - rapp.ta a e difesa da avv.ti V [REDACTED] e domiciliata presso il loro studio in Firenze [REDACTED]

[REDACTED] res.te in [REDACTED]

**CONVENUTI**

\*\*\*\*\*



Con atto di citazione notificato l'Autocarrozzeria [redacted] conveniva in giudizio [redacted] per sentire accogliere le seguenti conclusioni della citazione: "...dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. [redacted] ...nella causazione del sinistro de quo e per l'effetto condannare i convenuti in solido al risarcimento in favore dell'Autocarrozzeria [redacted] in qualità di cessionaria del credito della sig. ra [redacted] ...della somma di Euro 6.108,83 ...per capitale e spese accessorie ...oltre rivalutazione monetaria e sul tutto gli interessi legali dal dì del dovuto..."

La [redacted] si costituiva in giudizio la quale contestava la domanda risarcitoria per l'AN e per il Quantum, e chiedeva al Giudice di " respingere la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto".

Il sig. [redacted] non si costituiva per cui veniva dichiarato contumace dal Giudice che ne ammetteva l'interrogatorio formale, nonché la prova per testi di parte attrice. All'esito delle prove veniva disposta la CTU tecnico comparativa ed estimativa; dopo l'esame della CTU, [redacted] formulava offerta transattiva di €. 3000,00 per sorte capitale e di e. 2000,00 per spese legali, sulla quale la difesa di parte attrice si riservava la risposta e la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni; all'udienza del 5.5.2015 [redacted] offriva banco iudicis assegno di €. 5000,00, che parte attrice accettava a titolo di acconto in quanto somma inferiore a quanto stabilito dal CTU; indi le parti depositavano le rispettive note conclusive corredate di nota spese.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è stata istruita documentalmente, con le prove orali e con l'ausilio della CTU da cui è emerso quanto segue.

Il giorno 2.5.2013 in località Grassina- Bagno a Ripoli, Via IV Agosto, si verificava un incidente nel quale rimanevano coinvolte l'autovettura Lancia Ypsilon di [redacted] ed il veicolo Iveco di proprietà e condotta dal sig. [redacted] assicurato con la compagnia [redacted] spa.

In particolare il sig. [redacted] nell'effettuare una manovra di retromarcia andava ad urtare l'autovettura Lancia Y della sig.ra [redacted] che si trovava regolarmente parcheggiata.

Il fatto veniva confermato sia dal sig. [redacted] durante l'interpello, sia dal teste oculare [redacted] che si trovava a piedi sul posto.

Pertanto la responsabilità esclusiva dell'evento è da ascrivere al convenuto [redacted]

La sig.ra [redacted] si rivolgeva alla Carrozzeria per le riparazioni del mezzo che venivano quantificate in €. 5.528,03 come da fattura allegata sub 4 e chiedeva un'auto sostitutiva per otto giorni sopportando la spesa di €. 580,80, come da fattura allegata sub. 4.

In tale contesto la sig.ra Nicolas cedeva il credito intero alla Autocarrozzeria [redacted] come da doc. 3, che chiedeva il risarcimento alla [redacted] ss.ni ( doc.1)

In punto di Quantum, il CTU ha specificato che " Le verifiche, condotte sulla base della documentazione disponibile, hanno solo evidenziato che la dinamica denunciata in atti è genericamente compatibile col tipo di impatto descritto e che il veicolo è stato riparato alla fiancata destra". Ha ritenuto inoltre che " quanto riportato sul documento fiscale in atti per le riparazioni a regola d'arte sia congruo" ed ha confermato il costo complessivo di €. 5.528,03 della fattura, più il fermo tecnico di 8 giorni pari ad €. 390,40 Iva inclusa. il CTU ha specificato che la riparazione è da considerarsi anti economica in base al valore commerciale del veicolo alla data del sinistro che il CTU ha valutato in €. 2.400,00 da Eurotax maggio 2013. Tale valore non è condivisibile in quanto, il valore di vendita da prendere in considerazione è €. 3.200,00, come da rivista Quattroruote, che non va per forza ridotto di mille euro in caso di vendita a concessionario o a commerciante, in quanto il veicolo può essere venduto anche a privato; inoltre non si deve tener conto delle

condizioni post urto, ma di quelle ante urto. A ciò si debbono aggiungere le spese specificate dal CTP [redacted] di €. 650,00 per rottamazione, immatricolazione, F.RAM e bollo e assicurazioni non goduti. In totale la somma da risarcire per danno auto ammonta ad €.4.240,40 oltre interessi legali.

Non si può accettare la pretesa dell'attrice circa il risarcimento della somma necessaria per le riparazioni quantificata in fattura. A norma dell'art. 2058 c.c. comma 2 il giudice, allorché sia richiesto il risarcimento in forma specifica, può disporre che esso avvenga solo per equivalente, se la reintegra in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore. Si ha onerosità eccessiva quando il sacrificio economico necessario per il risarcimento in forma specifica, in uno qualsiasi dei modi prospettabili, superi in misura eccessiva il valore da corrispondere in base al risarcimento per equivalente. Se detta somma supera notevolmente il valore di mercato dell'auto, da una parte essa risulta eccessivamente onerosa per il debitore danneggiante e dall'altra finisce per costituire locupletazione per il danneggiato. Ne consegue che in caso di notevole differenza tra il valore commerciale del veicolo incidentato ed il costo richiesto dalle riparazioni necessarie, il giudice potrà condannare il danneggiante, ed in caso di azione diretta l'assicuratore, al risarcimento del danno per equivalente (Giurisprudenza costante, ex multis CASS. 24718/2013).

Per quanto concerne la richiesta delle spese stragiudiziali, la sentenza citata n. 26973 /2008 delle Sezioni Unite della Cassazione, ha stabilito in teoria che "anche le spese relative all'assistenza tecnica nella fase stragiudiziale della gestione del sinistro costituiscono danno patrimoniale consequenziale dell'illecito, secondo il principio della regolarità causale art. 1223 c.c."; in concreto ha precisato che deve trattarsi di "spese effettivamente sostenute" prima della apertura del giudizio; ciò si comprende in correlazione con il principio di cui all'art. 10 c.p.c., secondo il quale gli interessi scaduti, le spese ed i danni anteriori alla proposizione si sommano col capitale.

Sempre a tal proposito la Cassazione ha ribadito per il danneggiato "il diritto di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di farsi riconoscere il rimborso delle spese legali (Cass. 2775/2006). Si è altresì specificato che le spese legali effettivamente corrisposte dal cliente al proprio avvocato in relazione all'attività stragiudiziale possono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. Att. cpc..." (Cass. N. 997/2010).

La Corte con orientamento costante ha affermato che "è da considerare prestazione giudiziale ... anche l'assistenza e l'attività svolta dal difensore stragiudizialmente trattandosi di attività complementare e dipendente da quella per cui gli è stato conferito, con la conseguenza che tali attività trovano compenso nella liquidazione relativa all'attività giudiziale svolta", (Cass. 196/2013).

In altri termini la liquidazione del compenso per attività stragiudiziale, in caso di mancata composizione della lite, seguita da attività giudiziale, è attratta in via generale dalla vigente tariffa forense ed è soggetta al regime degli artt. 90 e segg. del c.p.c. (vedi Cass.ne civ. sez.3 n. 11606 del 31.05.2005)

Il difensore della Parte attrice ha prodotto in giudizio soltanto il progetto di notula non quietanzata né accompagnata da altro documento idoneo; (doc.5); dunque parte attrice non ha provato di avere pagato alcuna somma al difensore, essendo al contrario necessaria a tale scopo la parcella quietanzata che, come è noto, viene emessa dal professionista all'atto del pagamento in ossequio alle norme fiscali vigenti in materia.

Fermi tali principi, si ritiene di non liquidare alcuna somma a parte attrice per l'attività stragiudiziale svolta non solo per il difetto di composizione bonaria della vertenza, ma anche per la mancanza di prova dell'effettivo pagamento.

Non si riconosce la pretesa della rivalutazione monetaria in aggiunta agli interessi legali alla luce di una pacifica giurisprudenza di legittimità che ritiene tale cumulo non dovuto, in quanto si tradurrebbe in una illegittima locupletazione a favore del danneggiato.

Già ai debiti di valore si applica il meccanismo risarcitorio previsto dall'art. 1224 c.c. consistenti negli interessi legali dal dì del sinistro; la stessa norma al 2° comma riconosce il risarcimento ulteriore a colui che dimostra di aver subito un danno maggiore .

In rispetto di tale norma, La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che il richiedente /creditore deve dimostrare l'incidenza della svalutazione monetaria , verificatasi durante la mora, sul suo patrimonio in relazione alle sue condizioni e qualità personali , essendo esclusa l'ipotesi di rivalutazione automatica del credito ( Cass. sez. un. 5.4.1986 n. 2368).

In conseguenza dell'importo di €. 3000,00 per sorte capitale già versato, la Compagnia dovrà versare l'ulteriore somma di €. 1.240,40 oltre interessi dal dì del sinistro a titolo di risarcimento. Inoltre dovrà rifondere le spese legali alla parte attrice nella somma liquidata nel dispositivo, detratto l'importo di €. 2.000,00 già corrisposto, calcolata sui parametri medi del D.M 55/2014 e sullo scaglione di 5.200.

P.Q.M.

Il Giudice di pace di Firenze definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. [redacted] del R.G.,

dichiara

il sig. [redacted] responsabile esclusivo del sinistro del 2.5.2013

condanna

[redacted] s.p.a. in solido con [redacted] lo, al pagamento di €. 1.240,40 a favore dell'Autocarrozzeria [redacted] oltre interessi dal dì del sinistro ed al pagamento delle spese di giudizio liquidate in €. 1.205,00 oltre oneri fiscali , di legge ed esborsi .

Così deciso il 7.5.2015

Il Giudice di pace Avv. [redacted]



DEPOSITO IN CAUSA  
FIRENZE IL 14/5/15  
[Handwritten signature]